



Professionisti Associati
Prato

Prato, 2 Settembre 2020

Lettera informativa n. 52/2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Come già segnalato nella nostra Lettera informativa n. 51/2020, **entro il 7 settembre 2020** si potrà inviare la **Comunicazione** all'Agenzia delle Entrate **per il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezioni** prevista dall'art. 125 DL 34/2020 (DL "Rilancio").

In particolare, si riconosce un credito d'imposta **potenziale** in misura pari al **60 per cento** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, **fino ad un massimo di 60 mila euro** (riferito al credito e non alle spese che, di fatto, rilevano sino a 100.000 euro).

Ai fini del rispetto del **limite di spesa** di 200 milioni di euro per l'anno 2020, l'ammontare complessivo del credito d'imposta **effettivamente fruibile** sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la **percentuale** che verrà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.

Beneficiari sono i "soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti", compresi i forfettari, i minimi e gli imprenditori agricoli.

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a. la **sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c. l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d. l'acquisto di **dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e. l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con la circolare 25/E del 20 agosto u.s., l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19; inoltre, è stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente **apposita certificazione redatta da operatori professionisti** sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti.

Nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l'acquisto di DPI, nonché il relativo credito d'imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00

In particolare:

- *“Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”*: in questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.
- *“Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020”*: in questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.
- *“Totale spese”*: in questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.
- *“Credito d’imposta”*: in questo campo deve essere indicato (arrotondato all’unità di euro) il 60 per cento dell’importo indicato nel campo “Totale spese”; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l’importo di 60 mila euro.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio *web*, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Qualora per l’invio telematico della domanda la Spettabile Clientela intenda avvalersi dello Studio per il servizio richiesto si addebiterà a titolo forfetario:

- **€ 30,00 oltre iva per il solo invio dell’istanza debitamente compilata da parte del Cliente;**
- **€ 100,00 oltre iva per la compilazione e l’invio dell’istanza per i clienti con contabilità presso lo Studio.**

La richiesta dei suddetti servizi è da intendersi come implicita accettazione delle condizioni sopra esposte.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati



Allegati:

Modello ministeriale della Comunicazione e relative istruzioni di compilazione